

LA LIBERTÀ DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI

La Camera dei deputati ha approvato il Testo unificato delle proposte di legge in materia di attribuzione del cognome ai figli (AC 360 e abbinata).

Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva. Per maggiori dettagli si vedano la scheda dell'[iter](#) del provvedimento e i [dossier](#) di approfondimento sul sito della Camera dei Deputati.

Il testo propone una **modifica del codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli**, facendo **venire meno l'obbligo del cognome paterno** e prevedendo la possibilità – con distinte soluzioni – di attribuire ai figli **anche il cognome materno**.

Ciò, sia per ottemperare alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia per mettere il nostro ordinamento in linea con la maggior parte dei sistemi giuridici europei (in Spagna, Germania, Inghilterra e Francia, infatti, tale possibilità è prevista ormai da parecchi anni).

Si tratta dunque di disposizioni "**dovute**", per riempire una evidente **lacuna del nostro ordinamento**, ma anche "**rivoluzionarie**", perché permettono all'Italia di **rompere con una concezione patriarcale della famiglia** (così come sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2006, esprimendosi relativamente al sistema di attribuzione automatica del cognome paterno da noi in vigore).

IL QUADRO NORMATIVO SOVRANAZIONALE, LA GIURISPRUDENZA, IL MUTAMENTO NELLA SOCIETÀ

La maturazione di questo tipo di intervento è avvenuto nel novero di un **quadro normativo sovranazionale ormai impossibile da ignorare**: la *Carta di Nizza*, la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna*, la *Convenzione europea dei diritti dell'uomo* (Convenzione EDU), oppure, ancora, le raccomandazioni in materia del Consiglio d'Europa.

La condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo e il principio di uguaglianza tra uomo e donna

In particolare, proprio la violazione delle disposizioni della Convenzione EDU ha portato recentemente la Corte europea dei diritti dell'uomo a condannare l'Italia per violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione; tali disposizioni riguardano, rispettivamente, il diritto al **rispetto della vita privata e familiare** (la Corte ha ricordato che il cognome appartiene alla sfera privata e familiare e che **lo Stato non può interferire con questa sfera**) e il **divieto di ogni forma di discriminazione**. Specificatamente, la sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio vs. Italia) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del cognome materno una **forma di discriminazione basata sul sesso** che **viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna**.

Questa stessa posizione era già stata assunta dalla nostra **Corte costituzionale** che nel 2006 (nella sentenza n. 61, poi ribadita anche nel 2007) aveva affermato come l'attuale sistema di attribuzione automatica del cognome paterno ai figli legittimi è il «**retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna**».

La Corte di Cassazione e il diritto all'identità personale

Sulla stessa lunghezza d'onda anche la giurisprudenza della **Corte di cassazione** che, con sentenze del 2006, del 2009, del 2011 e del 2013, ha espresso l'opinione che **l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno** sia ormai **antistorica** (oltre che **in contrasto con le fonti sovranazionali**), segnalando la necessità di un intervento del legislatore¹. Focalizzando l'attenzione sul **supremo interesse del figlio** ha anche ritenuto che nell'attribuzione del cognome al figlio vada evitata ogni automaticità al fine di evitare un **danno alla sua identità personale**.

Emerge dunque, **da un lato, la necessità di rispettare l'uguaglianza tra uomo e donna, e, dall'altro, quella di rispettare il diritto di ognuno di potersi identificare con il proprio nome e il proprio cognome**, indipendentemente dal ruolo che padre e madre giocano all'interno della coppia. A questo si sono andate aggiungendo anche tutte le **trasformazioni avvenute nella società negli ultimi anni** (la diminuzione dei matrimoni, l'aumento dei divorzi, le famiglie ricomposte, le convivenze, le famiglie monoparentali, le coppie gay) e la richiesta di riconoscere l'urgenza di questa trasformazione famigliare.

LE DIFFICOLTÀ NEL CAMMINO DELLA LEGGE

E' comunque da dire che leggi di questo tipo hanno suscitato, negli ultimi anni, una certa **ostilità**. In Francia, ad esempio - dove pure la legge è del 2002, anche se è stata poi aggiornata dalla *Loi Taubira* nel maggio del 2013 - c'è stata una serie di polemiche che hanno voluto associare la trasformazione della trasmissione del cognome ai figli con una forma di filiazione artificiale. E da noi in Italia, dove, nella scorsa legislatura, ed anche in quella precedente, un progetto di legge di questo tipo non è riuscito mai ad approdare in Aula (il testo base, nonostante gli sforzi fatti, in particolar modo dall'allora relatore, l'onorevole Bongiorno, nella XVI legislatura si impantanò in Commissione).

Anche durante l'**esame parlamentare** di questo testo non sono mancate **resistenze e critiche**, riferite principalmente agli oneri finanziari e ai problemi organizzativi che un tale cambiamento comporterebbe per la pubblica amministrazione (in particolare l'anagrafe) o per la pubblica sicurezza, critiche che non tengono conto che il testo prevede la clausola di invarianza della spesa (secondo cui le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) e che tutto il lavoro di preparazione del testo unificato si è svolto di concerto con la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno, che ha fornito le indicazioni per garantire l'ordinato svolgimento dell'organizzazione del nuovo ordinamento dello stato civile (va infatti ricordato che la

¹ (sent. 16093 del 2006).

legge, una volta approvata, non entrerà in vigore fino a che non verrà emanato il regolamento di attuazione da parte del Ministero).

LE NUOVE REGOLE SULL'ATTRIBUZIONE DEL COGNOME

Il testo unificato (che si basa sulla proposta di legge dell'on. Laura Garavini del PD) è composto di 7 articoli, nei quali si prevede la **piena libertà di scelta** per i genitori sull'attribuzione del **cognome**. Nel dettaglio:

Cognome del figlio nato nel matrimonio (art. 1)²

- Al momento della nascita al figlio potrà essere attribuito, **su accordo** dei genitori:
 - il cognome del padre
 - il cognome della madre
 - il cognome di entrambi, nell'ordine concordato.
- In caso di **disaccordo** consegue l'attribuzione automatica di entrambi i cognomi, in ordine alfabetico;
- Nel **caso di più figli** nati dagli stessi genitori coniugati, quelli registrati all'anagrafe dopo il primo figlio portano lo stesso cognome di quest'ultimo (ciò vale anche per i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori);
- Il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi **può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a propria scelta** (ciò vale anche per i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori).

Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio (art. 2)³

Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, la disciplina varia in ragione del momento di riconoscimento del figlio:

- **Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori**, si applica la stessa disciplina prevista per il figlio di genitori coniugati;
- **Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore**, ne assume il cognome;
- Ove il **riconoscimento da parte dell'altro genitore** avvenga **successivamente**, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché, se ha già compiuto 14 anni, del figlio stesso.

Cognome del figlio adottato (art. 3)⁴

Viene confermata come regola generale che **l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante** (nel caso in cui il primo abbia già un doppio cognome, ora deve indicare quale intende mantenere) e viene estesa anche ai genitori di figli adottivi la **libertà di scelta**: il cognome (uno soltanto) da anteporre a quello originario è deciso concordemente dai coniugi, ma, se manca l'accordo, si segue l'ordine alfabetico.

² L'art. 1 introduce nel codice civile l'art. 143-quater, rubricato "Cognome del figlio nato nel matrimonio"

³ L'art. 2 riformula l'art. 262 del codice civile, relativo al "Cognome del figlio nato fuori del matrimonio".

⁴ L'art. 3 detta, al comma 1, una nuova formulazione dell'art. 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato di maggiore età. Con le disposizioni del comma 2, invece, sostituisce l'art. 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato.

Cognome del figlio maggiorenne (art. 4)⁵

In deroga al principio dell'immutabilità del nome sancito dal codice civile, viene garantito al **maggiorenne che ha il solo cognome paterno o materno**, con una semplice dichiarazione all'ufficiale di stato civile, **può aggiungere il cognome dell'altro genitore**. Se però nato fuori del matrimonio, non può prendere il cognome del genitore che non l'ha riconosciuto.

ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA

La riforma si applicherà solo alle dichiarazioni di nascita successive all'entrata in vigore di un apposito regolamento attuativo, da adottarsi entro dodici mesi.

In via transitoria sarà possibile aggiungere il cognome materno ai figli minorenni nati o adottati prima dell'entrata in vigore del regolamento attuativo: sono necessari il consenso di entrambi i genitori e del figlio minorenne, qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

COME FUNZIONA NEGLI ALTRI PAESI

(Fonte: Servizio Biblioteca Camera dei Deputati – Note Informative Sintetiche N. 12 - 29 maggio 2014)

Francia. L'attribuzione non è più collegata allo stato matrimoniale dei genitori, ma al fatto che la filiazione sia riconosciuta simultaneamente o successivamente alla nascita.

Nella trasmissione del cognome il figlio può ricevere il cognome di uno o dell'altro genitore o entrambi i cognomi affiancati.

- In caso di **riconoscimento simultaneo** del figlio, l'attribuzione viene decisa di comune **accordo** dai genitori che possono scegliere il cognome di uno o dell'altro o entrambi i nomi affiancati secondo l'ordine di loro scelta (per un massimo di un cognome per genitore). I genitori devono presentare una **dichiarazione congiunta** davanti all'ufficiale di stato civile; in **assenza di una dichiarazione congiunta** il bambino prende il cognome del padre. Con una modifica del 2013 si è poi stabilito che, in caso di **disaccordo tra i genitori, notificato** da uno dei due all'ufficiale di stato civile, il figlio prenda i cognomi di entrambi i genitori (nel caso di più cognomi, si prende solo il primo), disposti alfabeticamente.
- In caso di **riconoscimento successivo** alla nascita del figlio, il bambino prende il cognome del genitore che lo riconosce per primo.

[La disciplina è stata modificata progressivamente a partire dalla "Loi n. 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille", modificata nel corso degli anni seguenti. Attualmente è stabilita dagli artt. 311-21 – 311-24 del Codice civile.]

Germania. La legge non distingue tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio. La premessa è che i coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (del marito o della moglie) adottare e assegnare ai figli. Il cognome coniugale può

⁵ L'art. 4 introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne in deroga alle previsioni dell'art. 6 del codice civile che sancisce l'immutabilità del nome.

comunque essere preceduto o seguito dal proprio. Di conseguenza: se c'è, ai figli è attribuito il **cognome coniugale**; se invece non c'è, si assegna il **cognome del padre o della madre su intesa** dei genitori.

In caso di **mancata decisione** entro un mese dalla nascita, il tribunale della famiglia investe della scelta uno dei genitori. E se tale scelta non è effettuata, il figlio riceve il cognome del genitore investito del diritto di decisione.

[La disciplina è contenuta nei §§ 1616-1618 del Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch)]

Regno Unito. L'attribuzione del cognome ai figli non è regolata da specifiche disposizioni, ma è rimessa all'autonomia dei genitori investiti della *parental responsibility*. Al momento della registrazione della nascita, al figlio può essere attribuito il **cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori**; è altresì possibile, ma raro nella prassi, l'assegnazione di un cognome diverso da quello dei genitori. In caso di adozione o di riconoscimento del figlio naturale, è consentita - con il consenso di entrambi i genitori o per effetto di un provvedimento giudiziale - la modifica del cognome al momento della formazione del nuovo atto di nascita.

[Le procedure di registrazione della nascita sono disciplinate da norme secondarie (Registration of Births and Deaths Regulations 1987). Con riferimento ai profili applicativi, gli enti locali sono soliti fornire, in forma semplificata, informazioni al pubblico sui propri siti internet]

Spagna. Vigè la **regola del doppio cognome**: alla nascita è attribuito il primo cognome di entrambi i genitori nell'ordine deciso in accordo tra loro. Se l'accordo manca, si dà il primo cognome del padre insieme al primo della madre. Il maggiorenne può invertire l'ordine dei cognomi.

Per quanto riguarda i **figli naturali e adottati**, se il figlio è riconosciuto (o adottato) da entrambi i genitori, assume il primo elemento del cognome paterno e di quello materno. Se è riconosciuto (o adottato) da un solo genitore, assume i due cognomi di questo.

[La normativa sul cognome dei figli è contenuta nell'art. 109 del codice civile, modificato dalla legge n. 40 del 1999. Disposizioni di dettaglio sono contenute negli artt. 49-57 della Legge sul Registro civile del 2011 (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil), che è entrato in vigore il 22 luglio 2014, abrogando la precedente normativa del 1957]